



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 4

Assistenza spirituale

L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra » e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione « Chiesa d'Inghilterra ».

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/art-4-assistenza-spirituale>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it